



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA LECCE

Regolamento accesso civico agli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria

Approvato dal Consiglio nella seduta del 26 aprile 2017 delib. n. 13

IL CONSIGLIO

VISTI

- La L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82;
- il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190;
- gli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1.** che l'istanza di accesso civico a dati documenti ed informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione, di cui all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 14/03/2013, deve essere rivolta a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, nella persona del Presidente, con sede in 73100 Lecce, Viale De Pietro, 23;
- 2.** che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, come di seguito determinato, tenuto conto: del costo orario del personale impiegato, dei costi di ammortamento degli strumenti informatici utilizzati, e dei costi di materiale di consumo:
 - a) rimborso costo formato cartaceo fotocopia o stampa:
 - Tariffa fissa € 20,00
 - € 0,10 copia A4 b/n ;
 - € 0,20 copia A3 b/n ;
 - € 1,00 copia A4 colori ;
 - € 2,00 copia A3 colori ;
 - b) rimborso costo formato digitale
 - € 30,00 su supporto per USB;
 - € 50,00 per ciascun supporto ottico, con capienza massima di MB 700;
- 3.** Che, ove inviata a mezzo e-mail, l'istanza deve essere inoltrata al seguente indirizzo: info@ordineingegnerilecce.it; che ove inviata a mezzo p.e.c., deve essere inoltrata al seguente indirizzo: ordine.lecce@ingpec.eu; che ove inviata a mezzo fax deve essere trasmessa al n. **0832 304406**, in ogni caso devono essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82;
- 4.** Che l'ufficio deputato alla gestione dell'accesso civico generalizzato e l'Ufficio di Segreteria, che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013, ed a quanto deliberato dal presente Consiglio dell'Ordine;
- 5.** Che se individua soggetti contro interessati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, l'Ordine e tenuto a dare comunicazione agli stessi entro quindici giorni, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
- 6.** Che entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai contro interessati, il termine di durata del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei contro interessati. Decorso il termine per l'opposizione, l'Ordine provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione;



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA LECCE

7. Che la durata del procedimento di accesso formale agli atti viene stabilita in giorni trenta decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Ordine, dell'istanza formulate dall'interessato, e si conclude con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati;
8. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti;
9. Che ove l'istanza sia irregolare o incompleta, l'Ordine, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo p.e.c.. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta Corretta a comprovarne la ricezione;
10. che il Responsabile del procedimento di accesso di cui di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. 14/03/2013, è il Presidente dell'Ordine;
11. che nei Casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni;
12. che se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
13. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti.

DELEGA

Il Presidente a dare comunicazione della presente delibera mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO
Donato Giannuzzi

IL PRESIDENTE
L. Daniele De Fabrizio